**ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 2013-2014** **All. n. 3**

|  |  |
| --- | --- |
| *Media dei voti* | *Credito scolastico (Punti)* |
|  | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
| M = 6 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 6<M<7 | 4-5 | 4-5 | 5-6 |
| 7 < M < 8 | 5-6 | 5 - 6 | 6-7 |
| 8<M<9 | 6-7 | 6-7 | 7-8 |
| 9 < M < 10 | 7-8 | 7-8 | 8-9 |

• M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di

ciascun anno scolastico.

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere conto non solo della media voti, ma anche del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, D.P.R. 323/98 ovvero:

- assiduità della frequenza scolastica;

- interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;

- interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative;

- eventuali crediti formativi.

Per l'attribuzione del punteggio del credito scolastico si propongono i seguenti criteri:

nell'ambito di ogni singola banda dì oscillazione il consiglio di classe attribuirà il massimo punteggio allo studente al quale saranno stati riconosciuti almeno **2** dei predetti elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, D.P.R. n. 323/98; la frequenza scolastica sarà considerata "assidua" per gli studenti che, nel corso dell'a..s., abbiano fatto registrare non più del 10% del monte ore di assenza.

I docenti di Religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009).

L'attribuzione del credito scolastico "ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata, con l'indicazione dei criteri valutativi precedentemente proposti e delle attività formative alle quali l'allievo ha partecipato durante l'anno scolastico.

II punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto ed è trascritto sugli atti documentali dello scrutinio finale. Nei confronti degli studenti del 3° e 4° anno che siano stati valutati positivamente in sede di integrazione dello scrutinio finale, il consiglio di classe procede all'attribuzione del punteggio del credito scolastico nella misura prevista dalla tabella A allegata al D.M. n. 99/2009.

Il Consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, può motivatamente integrare, a norma dell'art. 11 comma 4 del D.P.R. n. 323/98, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate (es. il Consiglio di classe può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minore rendimento).

Ai fini dell'attribuzione del credito formativo, valgono le disposizioni di cui al D.M. n° 49 del 24/02/2000. La documentazione relativa ai crediti formativi deve essere acquisita agli atti dell'istituto entro il 15 maggio per consentirne l'esame e la valutazione da parte dei consigli di classe. Le esperienze che rientrano nel credito formativo hanno tre caratteristiche:

* devono essere acquisite al di fuori della scuola di appartenenza;
* devono essere debitamente documentate;
* devono riferirsi principalmente ad attività culturali, artistiche e formative coerenti con l'indirizzo di studi a cui si riferisce l'esame di Stato: c orsi di lingua in Italia o all'estero, esperienze musicali, lavorative, sportive, di cooperazione, di volontariato sociale o ambientale, documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve essere rilasciata da associazioni, istituzioni, enti presso i quali il candidato ha realizzato esperienza e deve contenere una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti (nota in calce alla Tabella A allegata al D.M. n. 99/2009).